



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 172 DEL 28 NOVEMBRE 2008

OGGETTO: Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini . *AGGIORNAMENTO CODIFICA A DICEMBRE 2008.*

IL DIRIGENTE REGIONALE DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SOCIO-SANITARI

- VISTI** la D.G.R. n. 1361 del 7/05/2004, la D.G.R. n. 4047 del 22 dicembre 2004, i propri Decreti n. 81 del 9/08/2005, n. 75 del 17/09/2007, n. 104 del 12/12/2007 ed il relativo allegato A) recante l'elenco, aggiornato a dicembre 2007, della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica;
- VISTA** la legge regionale n. 15 del 7/11/2008 recante "Interventi in favore dei soggetti celiaci", la quale prevede a favore dei "soggetti affetti da malattia celiaca", regolarmente certificati ai sensi delle vigenti normative statale e regionale, "l'erogazione in esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria delle prestazioni sanitarie, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti";
- RILEVATA** pertanto la necessità di aggiornare il suddetto allegato A) del Decreto n. 104 del 12/12/2007, individuando il codice "659", quale codice di esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, incluse nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia celiaca, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti da erogarsi ai soli residenti nella Regione Veneto, regolarmente certificati ai sensi della vigente normativa statale e regionale cui si rinvia, quale livello di assistenza aggiuntivo, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 15 del 7/11/2008;
- DATO ATTO** che, qualora la "malattia celiaca" venga riconosciuta a livello nazionale quale malattia cronico-invalidante, "le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti" saranno erogate in esenzione quale livello essenziale di assistenza con il codice unico di esenzione che sarà individuato a livello nazionale;

DECRETA

1. di aggiornare l'**Allegato A)** del proprio precedente Decreto n. 104 del 12 dicembre 2007, includendovi la seguente ulteriore tipologia di esenzione:
 - in attuazione della Legge Regionale n. 15 del 7/11/2008, i soggetti affetti da malattia celiaca, residenti nella Regione del Veneto, regolarmente certificati ai sensi della vigente normativa, ai quali a decorrere dal 1/01/2009 sono erogabili, quale livello di assistenza aggiuntivo, “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti”, con il relativo codice di esenzione, da riportare in ricetta secondo le istruzioni regionali diramate in materia di compilazione della ricetta;

Tipologia di esenzione	Codice	<u>Farmaceutica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	<u>Specialistica</u> Soggetto incaricato dell'immissione del dato	Note
soggetti affetti da malattia celiaca certificata ai sensi delle vigenti normative statale e regionale e residenti nel Veneto (L.R. n. 15/2008).	659	-	MMG e Medici specialisti	Per le prestazioni specialistiche amb.li appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. In vigore dal 1/1/2009 ex L.R. n. 15/2008.

2. di approvare l'**Allegato A)** del presente atto, recante “Codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e specialistica che prevedono l'utilizzo del ricettario regionale – aggiornamento a dicembre 2008”, contenente gli aggiornamenti sopra richiamati, in sostituzione dell'elenco di codifica regionale di cui al proprio precedente Decreto n. 104 del 12/12/2007;
3. di dare atto che qualora la “malattia celiaca” venga riconosciuta a livello nazionale quale malattia cronico-invalidante, “le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti” saranno erogate in esenzione quale livello essenziale di assistenza con il codice unico di esenzione che sarà individuato a livello nazionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.

GIAMPIETRO RUPOLO

DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 29 novembre 2001, n. 39 si appone il visto e si registra in contabilità l'impegno di spesa
n. _____ cap. _____ del bilancio _____ di €. _____

Venezia, _____
